



Accordo con il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

A.C. 3040

Dossier n° 437 - Schede di lettura
11 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3040
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	10 gennaio 2020
trasmissione alla Camera:	21 aprile 2021
assegnazione:	29 aprile 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio e Tesoro
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia ed Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016, intende definire uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali. Il disegno di legge A.C. 3040 all'esame della Commissione Affari esteri della Camera è stato approvato dal Senato il 20 aprile 2021 ([A.S. 1223](#)).

Con riferimento al **contenuto**, l'Accordo in esame si compone di un **preambolo e 11 articoli**.

Nel preambolo vengono richiamati la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni onusiane contro la produzione e i traffici di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché contro i traffici illeciti di migranti e di armi, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU

L'**articolo 1** individua le **Autorità competenti** per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per l'Ecuador il Viceministero per la sicurezza interna del Ministero dell'interno. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea.

L'**articolo 2** individua i **settori di cooperazione** da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti settori, peraltro non esclusivi:

- crimine organizzato transnazionale;
- produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;
- tratta di persone e traffico di migranti;
- traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici;
- criminalità informatica;

- riciclaggio di denaro;
- ricerca di indiziati e latitanti;
- identificazione di stranieri in posizione irregolare;
- traffici illeciti di beni culturali.

Le Parti, inoltre, collaborano nelle **prevenzione e repressione degli atti terroristici** in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.

Le **modalità della cooperazione** bilaterale vengono individuate dall'**articolo 3**, che ne prevede l'attuazione attraverso lo **scambio di informazioni** riguardanti:

- a)-b) varie forme di criminalità organizzata e di contrasto ad essa;
- c) strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine;
- d) formazione del personale di polizia;
- e) stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento;
- f) adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate;
- g) metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
- h) identificazione di stranieri in posizione irregolare
- i) passaporti e altri documenti di viaggio, al fine di scoprirne le contraffazioni;
- j) esecuzione delle richieste di assistenza;
- k) eventuale scambio di ufficiali di collegamento.

Le **procedure** per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'**articolo 4**.

L'**articolo 5** individua le ipotesi di **rifiuto di assistenza – da motivare per iscritto**, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti.

All'**esecuzione delle richieste** è dedicato l'**articolo 6**.

L'**articolo 7** riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni sensibili scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento delle due Parti. I documenti o le informazioni medesimi non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso dell'Autorità competente che li ha forniti, la quale deve altresì prestare il proprio assenso alla loro utilizzazione per finalità diverse da quelle della richiesta.

L'**articolo 8** prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e in Ecuador, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione. Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 9** i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei propri delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

L'**articolo 9, comma 1** stabilisce che le **spese** connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiesta; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese.

L'**articolo 10** stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative diplomatiche tra le Parti.

L'**articolo 11**, infine, dispone che l'**Accordo**, che **ha durata illimitata**, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà inoltre essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

L'**articolo 3, comma 1** reca la clausola di **copertura finanziaria** degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-ecuadoriano in esame: tali oneri, valutati – per quanto concerne gli articoli 3 e 8 dell'Accordo - in 123.831 euro **a decorrere dal 2021**, nonché in 42.948 euro di rimanenti spese sempre a decorrere dal 2021. Detti oneri sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Nel corso dell'esame al Senato è stata aggiornata di due anni il periodo della copertura finanziaria, ed è stata inoltre operata la distinzione tra oneri valutati e autorizzati – peraltro in tal modo andando oltre il contenuto della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che accompagna il ddl A.S. 1223.

L'**articolo 3, comma 2** prevede apposito provvedimento legislativo per eventuali oneri che dovessero derivare da richieste di cooperazione particolarmente onerose, come previsto dall'art. 9, comma 1.

Accompagna il disegno di legge, altresì, un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)**, nella quale si individua il quadro normativo nazionale e internazionale, in relazione all'Accordo in esame, delle disposizioni riguardante l'attività delle Forze di polizia. Si stabilisce poi che l'Accordo rientra nelle categorie di cui all'art. 80 Cost. per l'autorizzazione parlamentare alla ratifica, come anche che il medesimo Accordo non incide su leggi e regolamenti vigenti, né tantomeno sulle competenze delle Regioni e degli enti locali. Infine, il recepimento dell'Accordo in esame non confligge con l'ordinamento dell'Unione europea, essendo l'attività di sicurezza e polizia riservata alle competenze nazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato..